

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

210^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020

Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

Vicesegreteria generale Area Istituzionale
A cura del Servizio Lavori d'Aula

()Redazione effettuata da remoto ai sensi della nota del Segretario generale prot. n. 2122/PERSPG del 12 marzo 2020 a seguito delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19.*

INDICE

Congedi	3
----------------------	---

Disegni di legge

“Norme per il governo del territorio” (nn.587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE	3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,22,23,24,26
CORDARO, <i>assessore per il territorio e l'ambiente</i>	4,5,6,7,9,10,22,24
BARBAGALLO (Partito Democratico XVII Legislatura).....	5,7,10,11,13,19,23
TRIZZINO (Movimento Cinque Stelle).....	5,15,24
SAVARINO, <i>presidente della Commissione e relatore</i>	7,11,12,13,14,15,23
SCHILLACI (Movimento Cinque Stelle)	7
CRACOLICI (Partito Democratico XVII Legislatura).....	13,17,20,22
PALMERI (ATTIVA Sicilia)	13,21
LUPO (Partito Democratico XVII Legislatura).....	14
TAMAJO (S.F. Italia Viva).....	16,25
FOTI (ATTIVA Sicilia).....	24

ALLEGATO A (*)**Interrogazioni**

(Annunzio di risposta scritta)	28
(Annunzio)	29

ALLEGATO B:

Risposte scritte ad interrogazioni	39
-------------------------------------------------	----

- da parte dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale:
numero 953 degli onorevoli Tancredi ed altri

(*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 16.16

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, gli onorevoli Caronia e Catalfamo.

L'Assemblea ne prende atto.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

Onorevoli colleghi, Governo, essendo ancora in corso la riunione della Commissione "Bilancio" chiedo di sospendere la seduta per 15 minuti.

Non sorgendo osservazioni in contrario, sospendo i lavori avvertendo che riprenderanno alle ore 16.40.

(La seduta, sospesa alle ore 16.17 è ripresa alle ore 16.35)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Il Governo è invitato a prendere posto.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Fava ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge "Norme per il governo del territorio" (nn. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo da dove avevamo interrotto ieri, cioè con il seguito della discussione del disegno di legge "Norme per il governo del territorio" (nn. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A).

Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

#

«Articolo 6.
Partecipazione

1. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle associazioni e organizzazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, attraverso l'ascolto attivo delle esigenze, il dibattito pubblico sugli obiettivi generali, la più ampia pubblicità degli atti e documenti di pianificazione, la possibilità di presentare osservazioni e proposte di modifica, assicurando il tempestivo e adeguato esame delle relative deduzioni tramite l'accoglimento motivato o meno delle stesse.

2. La Regione e gli Enti locali garantiscono altresì la più ampia e aggiornata informazione e diffusione dei dati sullo stato della pianificazione relativa al proprio territorio.

3. Per le attività di pianificazione, l'Amministrazione nomina un responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente, che cura le attività relative alle forme di pubblicità e di consultazione, all'accesso agli atti da parte dei cittadini, anche in forma associata, in tutte le fasi e i contenuti delle scelte di pianificazione, indice la Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 10».

Si passa all'emendamento 6.6, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.

LUPO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. E' ritirato.

L'emendamento 6.7 è ritirato.

L'emendamento 6.3 è ritirato.

L'emendamento 6.8 ritirato.

Si passa all'emendamento 6.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.

LUPO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E' mantenuto.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, sull'emendamento 6.1 vorrei dire ai colleghi Lupo e Barbagallo, primi firmatari di questo emendamento, che non c'è una contrapposizione da parte del Governo; ci pare, e lo sottoponiamo eventualmente per una maggiore attenzione, che sia eccessivamente dettagliato e però se ecco fatemi...

BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Grazie, signor Presidente. Sul tema della partecipazione il Partito Democratico ha sempre evidenziato sin dall'inizio che la questione che ci preoccupa di più è quella della partecipazione e del ruolo dei consiglieri comunali.

Siamo in una fase del disegno di legge che è, come dire, di inquadramento nei primi articoli, fino all'articolo 9. Noi riteniamo che depauperare il ruolo del consigliere comunale eliminando le direttive in capo al Consiglio comunale sia un grave errore. E certamente non può essere compensato dalla più ampia partecipazione.

Quindi, in definitiva, noi siamo disponibili pure a ritirare l'emendamento 6.1, ma l'importante è che sul ruolo e sulle competenze in capo ai consiglieri comunali, quando viene trattato in modo specifico il tema delle direttive generali, resti chiara ed esplicita la competenza del consiglio comunale ad emanare le direttive.

E' una questione che abbiamo affrontato più volte, ed è chiaro che in un momento in cui il ruolo dei consiglieri comunali viene sempre di più svilito alla luce degli enunciati principi di semplificazione, velocità dell'azione amministrativa, che diminuiscono il ruolo dei consiglieri comunali, restino in capo ai consiglieri due competenze: quella di natura relativa all'approvazione dei bilanci e alla materia finanziaria e quella urbanistica che, certamente, non possono subire compressioni.

Quindi, ritiriamo l'emendamento 6.1 con l'impegno che, ovviamente, in tema di direttive non facciamo deroghe e sconti sulla partecipazione e sulle competenze dei consiglieri comunali.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Io ringrazio l'onorevole Barbagallo, il tema che lei ha posto diventerà concreto nel momento in cui tratteremo l'articolo 26 e, quindi, i principi che ci stiamo dando troveranno plastica attuazione in quella sede.

PRESIDENTE. Bene, allora, l'emendamento 6.1 è ritirato.

Si passa all'emendamento 6.12, a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri.

TRIZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIZZINO. Signor Presidente, l'articolo 6 - come suggeriva il collega Barbagallo - rientra, diciamo, nella fase preliminare del disegno di legge, si parla di principi, eccetera; per cui, questo articolo vale tanto per i piani comunali che per tutti gli altri piani, quindi quelli di area vasta, fino ad arrivare al PTR che è il Piano regionale.

La mia domanda è questa: leggendo l'articolo 6 nella riformulazione con l'emendamento 6.12, sembrerebbe - magari mi sbaglio - escludere la partecipazione, che poi è il tema dell'articolo 6, a tutti quei piani sovradimensionati; cioè, con l'emendamento 6.12 che cosa esce fuori? Che la partecipazione è garantita per i piani comunali e intercomunali.

Però, è importante che vi sia un livello di partecipazione anche per il PTR, per gli ambiti di area vasta. Quindi, volevo capire dal proponente la motivazione per cui dobbiamo escludere la partecipazione nel momento in cui stiamo trattando un articolo che parla di pianificazione nei termini molto più generali.

PRESIDENTE. Io non credo che l'indicazione 'comunali e intercomunali' precluda qualsiasi altra applicazione di norma. L'articolo 19 è abbastanza chiaro sul disegno di legge. L'articolo 19 che tra

l'altro è il PTR indica proprio il percorso che deve essere fatto. La specifica di comunale e intercomunale non preclude assolutamente l'applicazione dell'articolo 19, anzi, l'articolo 19 è l'articolo in cui regge tutta la legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savarino.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, nello studio che abbiamo fatto in Commissione, si è ritenuto di dare parere negativo perché non voleva dare questa limitazione alla partecipazione alla formazione dei piani. Poi, il Governo non so.

Quindi, noi in Commissione abbiamo dato parere negativo.

PRESIDENTE. La Commissione ha dato parere negativo. Il parere del Governo?

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.12. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 6.4. L'emendamento è ritirato.

L'emendamento 6.9 è ritirato.

Si passa all'emendamento 6.11, a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri. Ne do lettura:

«Il comma 1 è così sostituito:

“1. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle associazioni ed organizzazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, nelle fasi iniziali del processo di pianificazione attraverso la piena condivisione delle esigenze, il ricorso continuo al dibattito pubblico sugli obiettivi generali, il confronto sulle scelte specifiche, e nelle fasi di adozione e approvazione la più ampia pubblicità degli atti e documenti di pianificazione, la possibilità di presentare osservazioni e proposte di modifica, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle relative deduzioni tramite l'accoglimento o il respingimento delle stesse mediante necessaria motivazione.”».

Questo va in linea con l'altra modifica che abbiamo chiesto ed è stata approvata dall'Aula. Il parere della Commissione?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, sotto il profilo concettuale poi questo principio si coniugherà con quello che faremo nei prossimi articoli. Quindi, siccome è già passato un emendamento analogo per un altro articolo è chiaro che a questo punto diamo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 6.13, a firma dell'onorevole Fava, che fa proprio l'onorevole Schillaci.

Comunico che è stato presentato il subemendamento 6.13.1 che recita: "L'Amministrazione è tenuta a verificare l'andata a buon fine della comunicazione a mezzo notifica dei soggetti pubblici e privati interessati ai fini della concertazione".

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Grazie, Presidente. Credo che l'emendamento 6.13 possa essere apprezzato dal momento che l'emergenza Covid ha messo tutti quanti nelle condizioni di potere gestire queste sorte di conferenze e di concertazioni e, quindi, di dare la possibilità di partecipazione anche alla cittadinanza attraverso delle piattaforme web. Per quanto riguarda l'emendamento 6.13.

A questo aggancio anche la possibilità, che credo sia doverosa, di dare un obbligo da parte delle Amministrazioni regionali di comunicazioni e di verificare da parte delle Amministrazioni regionali che queste comunicazioni vadano a buon fine perché nella maggior parte delle conferenze di servizi, così come è stato evidenziato in diverse sedute della Commissione "Antimafia" regionale in merito ad autorizzazioni e conferenze di servizi è venuto fuori che spesso e volentieri i comuni che sono i soggetti interessati di autorizzazioni, spesso non vengono a conoscenza in tempo utile della conferenza di servizi.

Quindi, io credo che sia doveroso intervenire su questo articolo. Grazie.

PRESIDENTE. Questo subemendamento, io comprendo qual è lo scopo, però così come è formulato non c'è la spiegazione di come possa verificare l'andata a buon fine. La formula è quanto meno impropria e dovremmo cercare - comprendo il significato - un attimo Assessore, c'è l'onorevole Barbagallo che ha chiesto di parlare.

BARBAGALLO. Signor Presidente, io sono preoccupato che ci stiamo complicando la vita.

L'articolo della partecipazione è un articolo semplice che garantisce alcuni principi generali. Garantire la certezza della notifica in un clima di partecipazione, peraltro con legge, aggraviamo il procedimento, oltretutto non su un tema specifico. Cosa dobbiamo notificare, un piano paesaggistico ai comuni? Sul comma 2: "la Regione e gli enti locali garantiscono la più ampia e aggiornata informazione dei dati sullo stato della pianificazione", la conferenza è decisoria per approvare e se non è comunicata al comune non è che si può approvare qualcosa. Se non partecipa il comune è improcedibile.

PRESIDENTE. Lasci parlare l'Assessore; vediamo di chiarire questa vicenda. Come dice l'onorevole Barbagallo, l'articolo è abbastanza chiaro, queste formule aggiuntive che mettiamo in campo possono complicare le procedure di informazione.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, io chiedo alla collega di ritirare l'emendamento, perché non soltanto già le forme partecipative sono garantite attraverso la lettera dell'articolo 6, ma poi se dovessimo guardare alla redazione di un PUG ed ai suoi passaggi, ci sono tutta una serie di fasi che prevedono anche osservazioni, prescrizioni, eccetera, che prevedono, quindi, l'intervento preciso dei cittadini.

Ma soprattutto, vorrei dire alla collega che ha fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Fava, che il *Geoblog* al quale si fa riferimento esiste in Sicilia soltanto a Milazzo e, per l'organizzazione dello stesso è necessaria la copertura finanziaria che in questa sede non possiamo dare.

Quindi, a mio parere, gli Uffici, fatto l'accertamento del caso, devono dichiarare questo emendamento, qualora la collega non dovesse ritirarlo, inammissibile, perché privo di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Schillaci, possiamo trasformare questo emendamento in un ordine del giorno?

SCHILLACI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.13, dell'onorevole Fava è ritirato.

Su cosa insiste, onorevole Barbagallo? Su quello dopo, credo che le procedure di accesso agli atti sono regolati da ben altra legge. Scrivere che chiunque ha diritto di prendere visione, non credo che sia in rispondenza con questa legge vigente. Quindi, io credo che debba essere ritirato, onorevole Barbagallo.

Onorevole Barbagallo, “chiunque ha diritto di prendere visione”, c'è una procedura, un interesse nelle cose, altrimenti chiunque accede. Se l'onorevole Barbagallo lo ritira, così andiamo avanti.

BARBAGALLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.5 e 6.10 sono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Articolo 7
Concertazione

1. La Regione e gli Enti locali, al fine di garantire il coordinamento delle rispettive azioni di governo del territorio, conformano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale:

- a) la conferenza di pianificazione;
- b) l'accordo di pianificazione;
- c) l'accordo di programma».

L'emendamento 7.2 è ritirato.

L'emendamento 7.5 è ritirato.

L'emendamento 7.3 è ritirato.

L'emendamento 7.6 è ritirato.

Si passa all'emendamento 7.8, a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri. Ne do lettura:

«Al comma 1 le parole “la Regione e gli enti locali” sono sostituite dalle parole “gli enti locali e la Regione”».

Il parere della Commissione è favorevole. Il parere del Governo è favorevole.

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 7.4 e 7.7, sono ritirati

Si passa all'emendamento 7.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Grazie Presidente, vorrei invitare i colleghi che hanno presentato il 7.1 a ritirarlo, per la semplice ragione che si tratta di una normativa nazionale vigente e quindi si tratta di un emendamento pleonastico. E' chiaro che non mi opporrò, eventualmente, però fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.

PRESIDENTE. E' ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Articolo 8
Semplificazione e flessibilità

1. La Regione e gli Enti locali predispongono gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale secondo principi di semplificazione e flessibilità, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La Regione e gli Enti locali realizzano la pianificazione territoriale ed urbanistica attraverso la predisposizione di strumenti pianificatori coordinati.

3. Nella formazione di ciascuno strumento unitario di pianificazione, il coordinamento è attuato dalla Conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 10.

4. L'approvazione delle modifiche del piano generale dello stesso livello comporta, nei limiti della legislazione vigente, la conseguente variazione degli altri livelli di pianificazione subordinati, qualora sulle suddette modifiche sia acquisito l'accordo dell'ente titolare del relativo strumento. L'accordo può essere raggiunto con le procedure di concertazione previste dalla presente legge.

5. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione, il piano di ampiezza territoriale minore può contenere esplicite proposte di modifiche al piano di ampiezza territoriale maggiore, qualora sia acquisito l'accordo del relativo ente con le procedure di concertazione previste dalla presente legge.

6. Le destinazioni d'uso previste nei piani possono essere modificate senza che ciò costituisca variante urbanistica nei casi che saranno previsti e classificati nelle norme di attuazione ovvero nei regolamenti edilizi di ciascun piano, nel rispetto comunque delle categorie funzionali previste

dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16».

L'emendamento 8.2 è ritirato.

L'emendamento 8.9 è ritirato.

L'emendamento 8.3 è ritirato.

L'emendamento 8.10 è ritirato.

Si passa all'emendamento 8.17, a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri. Ne do lettura:

«Al comma 1 le parole “la Regione e gli enti locali” sono sostituite dalle parole “gli enti locali e la Regione”».

Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 8.18, a firma degli onorevoli Gucciardi ed altri.

CORDARO, *assessore per il territorio ed ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO, *assessore per il territorio ed ambiente*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.18 vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi che lo hanno firmato, e quindi gli onorevoli Gucciardi, Lupo, Barbagallo, Cracolici ed altri.

Il tema legato alla centralità dei comuni, e poi vedremo anche dei consigli comunali, finisce con questo emendamento per essere contraddetto, perché se la Regione secondo questa impostazione deve indicare come intervengono i comuni attraverso i propri uffici di piano, credo che questo non asseconi quel percorso che ci siamo dati all'inizio, quindi chiederei ai colleghi di rivalutarlo.

PRESIDENTE. Al di là del percorso, credo che dover scrivere in una legge: “la Regione e gli enti locali predispongono attraverso i propri uffici di piano” vuol dire che l'Amministrazione non può ricorrere all'esterno e vuol dire che noi indichiamo obbligatoriamente che gli uffici del comune devono predisporre i piani e, quindi, questo emendamento è inammissibile, onorevole Barbagallo.

BARBAGALLO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non è che dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto! E lo voglio dire in modo chiaro. In questa Regione c'è un problema, lei fa un gesto eloquente, giusto Presidente, ma è chiaro che da diversi anni a questa parte, decenni, gli investimenti e le coperture economiche in materia di progettazione urbanistica sono ridotte all'osso. Quindi, non è che ci sono trecento cose da fare! O si aumentano i capitoli del bilancio in cui è prevista la possibilità di dare copertura per la progettazione urbanistica dei comuni, e negli ultimi anni nessun governo è riuscito a farlo, a prescindere dal colore politico - nonostante gli annunci da parte di tutti - oppure si immagina una stagione che dia la possibilità ai comuni attraverso gli uffici di piano, fatta non da trecento assunzioni al comune, fatta in un disegno oculato della possibilità di realizzare e di attivare

degli uffici di piano a cui affidare le competenze, altrimenti, Presidente, ammesso che questo disegno di legge vada in porto, e ammesso che dopo quarant'anni si riesca a fare una legge, cioè le altre regioni sono arrivate alla terza generazione di legge urbanistica, noi ne stiamo definendo una che resterà carta straccia, ed è una delle contestazioni che abbiamo fatto sin dall'inizio, perché non possiamo pensare di fare una norma del governo del territorio senza poi prevedere una lira per la progettazione, quindi...

PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, pur considerando la sua osservazione pregnante, importante e certamente in linea con quelle che sono le aspettative di un disegno di legge così corposo, non c'è dubbio che, però, noi non possiamo invadere la competenza dell'ente locale imponendo, addirittura, che per forza di cose debbano essere gli uffici di piano; cioè, se noi lasciamo la dizione com'è in questo momento al comma 1, lasciamo i comuni liberi - come è giusto che sia - di scegliere tra i professionisti esterni e la capacità dei dipendenti del comune; imporre che a tutti i costi deve essere esclusivamente un'operazione di piano interno, credo che sia una forzatura e soprattutto invada la competenza dei comuni.

BARBAGALLO. Se posso, signor Presidente...

PRESIDENTE. Lei ha fatto un ragionamento concreto e mi rendo conto.

BARBAGALLO. E proprio per concretezza nella parte successiva del testo, ove mai ci arriveremo, è un tema da affrontare.

PRESIDENTE. E questo è un altro discorso. Va bene, allora è ritirato.

L'emendamento 8.4 è ritirato.

L'emendamento 8.11 è ritirato.

Si passa all'emendamento 8.16, a firma degli onorevoli Di Mauro ed altri. Ne do lettura:

«Al comma 2 le parole “la Regione e gli enti locali” sono sostituite dalle parole “gli enti locali e la Regione”».

Lo pongo in votazione con il parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 8.5 è ritirato.

L'emendamento 8.12 è ritirato.

L'emendamento 8.6 è ritirato.

L'emendamento 8.13 è ritirato.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 8.20 che recita: “All'articolo 8, comma 4, alle parole “della seguente legge” sono inserite le seguenti “In tale ipotesi il rappresentante unico dell'ente titolare del piano, di cui si propone la modifica, partecipa ai lavori della conferenza previa deliberazione dell'organo consiliare”.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Savarino, c'è una relazione, comunque. E' striminzita.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. C'era stato un errore nella formulazione iniziale: c'era una competenza del consiglio comunale che, poi, veniva sostituita dalla giunta e viceversa.

In questo modo, invece, chi ne ha competenza ha poi il ruolo a partecipare a seguire anche nella conferenza come rappresentante dell'organo consiliare. Quindi, abbiamo dato ordine perché c'era la possibilità di un equivoco, serviva a chiarire meglio, ad evitare possibili equivoci.

BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Signor Presidente, il PUG lo approva il consiglio e qui siamo in linea. Alla procedura di concertazione, invece, partecipa la giunta. Mica partecipa tutta la giunta alla procedura! Dobbiamo individuare espressamente 'o partecipa il sindaco o un suo rappresentante'... Mi sembra che non funzioni.

PRESIDENTE. Lasci perdere l'illustrazione, onorevole Barbagallo. Atteniamoci al testo, perché il PUG – lei sa meglio di me – è approvato dal consiglio comunale. Lasci perdere l'illustrazione. Leggiamo l'emendamento: "In tale ipotesi il rappresentante unico dell'ente titolare del piano, di cui si propone la modifica, partecipa ai lavori della conferenza previa deliberazione dell'organo consiliare". E su questo credo che siamo d'accordo.

Lo pongo in votazione. La Commissione lo ha presentato. Il parere del Governo è favorevole. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 8.7, 8.14, 8.8, 8.5 sono ritirati.

Si passa all'emendamento 8.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.

BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei intervenire sull'8.20...

PRESIDENTE. No, lo abbiamo ritirato.

BARBAGALLO. Lo so ma è una corbelleria il rappresentante unico dell'ente titolare del piano! Ma che vuol dire in italiano?

PRESIDENTE. Onorevole Savarino, vuole illustrare meglio questo emendamento?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, come dicevo, noi dovevamo sistemare un equivoco che c'era altrimenti nella norma. In questo modo il rappresentante del consiglio partecipa alla conferenza, in modo tale che la titolarità rimane in capo al consiglio.

Questo per evitare l'equivoco, siccome era scritto in modo tale che venisse in qualche modo escluso, così lo abbiamo voluto esplicitare meglio, che il rappresentante, scelto all'interno dell'organo consiliare, partecipa anche alla conferenza. E' proprio una legittimazione dell'organo consiliare.

PRESIDENTE. Il PUG viene approvato dal Consiglio comunale. In questo modo salvaguardiamo la competenza del consiglio, questo è il significato.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, rispetto alla precedente legislazione della 71/1978 il sindaco non è consigliere comunale. Quindi, il Consiglio comunale che approva il PUG non prevede la partecipazione del sindaco al voto.

Allora, o diciamo che per lo strumento di variazione generale del Piano regolatore il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio comunale, ma non che prevediamo una figura che non si capisce che cosa è.

L'organo che approva il PUG è il Consiglio comunale, non ci sono organi singoli. L'unica differenza rispetto alla 71 è che il sindaco, nel nuovo ordinamento, non è componente del Consiglio comunale. Per cui abbiamo un paradosso: il sindaco che perde è consigliere comunale e partecipa all'approvazione del PUG, il sindaco che ha vinto non può, in qualche modo, incidere nella decisione con il voto rispetto al Consiglio comunale. Allora, se dobbiamo prevedere una figura aggiuntiva nel caso dell'approvazione dello strumento urbanistico, l'unica figura che bisogna prevedere è quella del sindaco che, in quanto tale, possa partecipare al Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, lei si riferisce, siccome riguarda anche il Piano dei consorzi, al rappresentante legale dell'ente. Quindi, dovremmo immaginare che ci sia, a proposito di questa approvazione, un implemento del numero dei soggetti che hanno diritto di voto.

PALMERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMERI. Signor Presidente, se ho l'attenzione dei colleghi, volevo fare mio l'emendamento che sopprimeva il comma 6, dell'onorevole Lupo, in quanto secondo me questo comma porta ad una *deregulation* relativamente al cambio di destinazione d'uso che può portare ad un pregiudizio al sistema previsto dal D.M. n. 1444.

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Cracolici)

PALMERI. Siccome, era andato avanti, dicendo è ritirato...

PRESIDENTE. Onorevole Palmeri, la questione è la seguente: la Commissione, ha posto al Parlamento la necessità di fare partecipare... per favore, onorevole Tamajo, ho bisogno che la presidente Savarino mi segua - La Commissione presieduta dall'onorevole Savarino pone una questione al Parlamento: se il Consiglio comunale - e questo emendamento contiene questa indicazione - deve partecipare ai lavori dell'approvazione del PUG, sia che si tratti della provincia, del libero consorzio, sia che si tratti del comune. È questa la questione, onorevole Savarino?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Mi scusi ero distratta. Sì, serviva...

PRESIDENTE. Ripeto, lei pone con questo emendamento, l'8.20, la questione del Consiglio e quindi la partecipazione con diritto di voto...

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Di legittimazione del rappresentante della conferenza, che sia determinato da parte del consiglio. È quello che ha competenza.

PRESIDENTE. Sì, però, nella conferenza, all'articolo competente poi c'è chi ha diritto di voto e chi non ha diritto di voto. Questa persona, il rappresentante legale dell'ente, che è una cosa importante, che è il rappresentante della giunta che ha, sostanzialmente, redatto il preliminare, se non è questo lo dica.

BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Continuo il discorso di prima. Ci stiamo complicando le cose. Il *dominus* della materia urbanistica è il consiglio comunale, ma la città ha un rappresentante legale che è il sindaco o, se c'è, un delegato che è l'assessore per l'urbanistica. Parteciperanno loro a tutte le conferenze di servizio. La proposta del PUG in Consiglio comunale la fa sempre l'Amministrazione comunale, non è che la redigono i consiglieri comunali. Quindi, è stato così e continuerà ad essere così. È semplicissimo. Ci stiamo complicando la vita su una figura che non è contemplata in alcun organo.

PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, qui c'è scritto: "propone la modifica, partecipa ai lavori della conferenza, previa deliberazione dell'organo consiliare".

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Cracolici)

PRESIDENTE. È scritto qui nell'articolo.

LUPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPO. Signor Presidente, credo sia necessario...

PRESIDENTE. Interviene l'onorevole Lupo e sospendiamo.

LUPO. ...un approfondimento.

I comuni hanno tre organi tipici: il sindaco, la giunta e il consiglio comunale.

Se noi parliamo di un sindaco o di un suo delegato, si scriva il sindaco o un assessore delegato ma non possiamo dire un rappresentante unico, perché non esiste l'amministratore delegato del comune!

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17.05, è ripresa alle ore 17.15)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, prendete posto. Vediamo di rimetterci in cammino.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Grazie, Presidente. Sì, in effetti è un eccesso di zelo: avevamo voluto chiarire meglio che il rappresentante abbia comunque una legittimazione nel consiglio comunale, ma lo possiamo scrivere anche in un ordine del giorno. Non è necessario che venga sancito con norma. Per cui lo ritiriamo e presentiamo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Va bene. Se l'Aula è d'accordo, consideriamo l'emendamento 8.20 come ordine del giorno.

(L'emendamento 8.20, trasformato in ordine del giorno che reca il numero d'ordine 371, viene distribuito in Aula quale ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione)

Allora, l'emendamento 8.7, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, è ritirato.

L'emendamento 8.14, a firma degli onorevoli Sammartino ed altri, è ritirato.

L'emendamento 8.8, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, è ritirato.

L'emendamento 8.15, a firma degli onorevoli Sammartino ed altri, è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.1, a firma degli onorevoli Lupo ed altri. Ne do lettura:

«Al comma 6 le parole “ovvero nei regolamenti edilizi” sono soppresse».

Il parere del Governo?

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.1, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 8.19, primo firmatario l'onorevole Tamajo. Ne do lettura: «Al comma 6 dopo le parole “di ciascun piano” sono aggiunte le parole “nonché nei casi di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”».

Comunico che all'emendamento 8.19 è stato presentato il subemendamento 8.19.1. Lo avete distribuito? Il parere della Commissione?

(Intervento fuori microfono)

Presidente Savarino, lo vuole illustrare?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Per evitare che ci fossero equivoci, è un subemendamento che tende ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Tamajo. Per accoglierlo però abbiamo necessità che venga specificato meglio che resta fermo quanto previsto.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Savarino, vuole spiegare all'Aula cosa vuol dire articolo 26 della legge 16 del 2016?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Se l'onorevole Tamajo spiega il suo noi cerchiamo di accogliere l'emendamento dell'onorevole Tamajo.

Se l'onorevole Tamajo...

PRESIDENTE. Io l'ho chiesto a lei onorevole Savarino, siccome lei...

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Io non posso spiegarle l'emendamento che è dell'onorevole Tamajo.

PRESIDENTE. No, onorevole Savarino, lei è d'accordo all'emendamento 8.19, quindi, lo spieghiamo all'Aula. Così ha detto.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. No, io ho detto che per accogliere l'emendamento dell'onorevole Tamajo abbiamo necessità di specificare...

PRESIDENTE. Onorevole Tamajo, vuole spiegare l'emendamento 8.19?

TAMAJO. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento che ho presentato è quello di assicurare il coordinamento della disciplina edilizia ed urbanistica. Non riguarda assolutamente nuove costruzioni e anzi mira al recupero di immobili che in mancanza resterebbero sempre inutilizzati e degradati. Quindi, il cambio di destinazione d'uso di quegli immobili che, da tanto tempo, sono considerati industriali possono essere adibiti, con cambio di destinazione d'uso, a commerciali.

PRESIDENTE. Lei insiste su questo emendamento, onorevole Tamajo?

TAMAJO. Sì.

TRIZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIZZINO. Signor Presidente, anch'io avevo qualche dubbio su questo emendamento. Facciamo questo ragionamento insieme: il comma 6 dell'articolo 8 parla dei cambi di destinazione d'uso che sfuggono dalla variante urbanistica.

La norma, tra l'altro dopo l'accoglimento dell'emendamento del PD, recita che questo può avvenire solo nel caso in cui queste ipotesi sono previste dalle norme di attuazione dei piani quindi, in una pianificazione che esso sia il PUG comunale, la norma di attuazione quindi espressione del comune singolo, quindi di uno dei 390 comuni, però ascoltatevi perché se queste cose non le capiamo questa legge non serve a nessuno. In questa sede...

Assessore mi sente? E' importante, perché sono temi...

(Brusìo in Aula)

Presidente, se richiama l'ordine dell'Aula perché sono temi molto delicati. Tra l'altro questo è un articolo interessante perché...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allontanatevi dal tavolo della Commissione.

TRIZZINO. Ricomincio da capo. Il comma 6 dell'articolo 8 introduce l'ipotesi del cambio di destinazione d'uso in assenza di variante urbanistica. Come sapete è necessaria la variante urbanistica per questo tipo di operazioni. L'onorevole Tamajo, giustamente, diceva che non riguarda nuove costruzioni. Certo. Riguarda costruzioni che già esistono, perché tu cambi la destinazione d'uso di un edificio che può essere un capannone industriale in qualcos'altro.

Qual è il tema? Che il comma 6 individua questa ipotesi solo nel caso in cui sono previste dalle norme di attuazione di un piano comunale, di area vasta, quello che sia. Per cui qual è la logica? Che in una pianificazione dettagliata di un piano, con la norma attuativa che faccio? Stabilisco in quali luoghi e in quali edifici è possibile fare questo cambio di destinazione d'uso in assenza di variazione. Che cosa si fa con questo emendamento?

PRESIDENTE. Per favore, il collega sta intervenendo!

TRIZZINO. Sembra una disquisizione tecnica ma, in realtà è prettamente politica, perché è una scelta politica che dobbiamo assumere, quindi non è soltanto "giuridichese". E' una scelta politica e vorrei che i deputati mi ascoltassero. E credetemi che è davvero difficile parlare con questa confusione.

Che cosa vogliamo fare con questo emendamento? Io lo chiedo all'Aula perché dobbiamo decidere politicamente che cosa fare. Con questa operazione praticamente, in astratto, andiamo a generalizzare un'ipotesi già prevista dalla legge edilizia. Cosa dice l'articolo 26 della legge edilizia? Che è ammesso il cambio di destinazione d'uso per tutti gli immobili realizzati prima del 1976, compresi quelli già destinati a civile abitazione.

Ora è vero che è una norma già prevista dalla legge n. 16 del 2016, ma in questo modo, introdotta nell'articolo 8, diventa generale ed astratta a prescindere dai piani di attuazione dei piani urbanistici locali. Quindi, andiamo a generalizzare per 390 comuni siciliani una questione che, invece, è limitata all'interno della normativa edilizia, quindi allarghiamo la maglia in modo astratto a tutte queste ipotesi.

E' una scelta politica che ci dobbiamo assumere, ma è chiaro che all'interno dell'articolo 8 stiamo parlando di previsioni che poi vengono dettate dal singolo comune quando si va a fare la norma di attuazione del piano. Sono due cose completamente diverse. Tant'è che quell'articolo è sulla legge edilizia e qui stiamo parlando di urbanistica, che sono due materie che camminano su binari paralleli che non si incontrano quasi mai.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Trizzino. Hanno chiesto di intervenire l'onorevole Foti, l'onorevole Cracolici e l'onorevole Palmeri.

Onorevole Foti, ha ascoltato l'onorevole Trizzino? Quindi, l'onorevole Foti non interviene.

Onorevole Cracolici, ha facoltà di parlare. Poi, si prepari l'onorevole Palmeri.

CRACOLICI. Scusate, non ho sottomano la legge n. 16 del 2016. Leggo nel testo, il testo che viene proposto dalla Commissione limita le procedure di semplificazione per quanto riguarda la variazione di destinazione d'uso nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 16 del 2016.

L'emendamento del collega introduce un altro articolo, che non ho idea al momento di cosa sia. Perché o parliamo del disegno di legge o parliamo dei singoli articoli. L'articolo 26, innanzitutto, cosa prevede? Perché qui il collega estende ai principi di cui all'articolo 26 anche le procedure di modifica di destinazione d'uso senza variante.

Io, ripeto, non ho riferimenti normativi davanti, ma vorrei ricordare che laddove si modificano le destinazioni d'uso da attività abitative, ad esempio, ad attività commerciali, o viceversa, esiste il decreto ministeriale, credo che sia il n. 1444 del 1968, che definisce gli *standard* urbanistici. Se vado

a cambiare il commercio con un'altra cosa, devo comunque prevedere le aree a parcheggio, i servizi connessi a una destinazione commerciale, quindi stiamo attenti.

Ripeto, non ho idea di cosa preveda l'articolo 26 e la conseguenza di questa estensione all'articolo 26 senza che costituisca variante urbanistica.

Io credo che in materia di modifica di destinazione d'uso, attenzione, parliamo di questioni che poi attengono i parametri urbanistici complessivi, per i quali un piano o è legittimo o è illegittimo, perché un piano che non rispetti i parametri del decreto ministeriale è un piano nullo. Quindi attenzione su cosa stiamo parlando.

PRESIDENTE. Scusate, su questo emendamento soprassediamo e lo riprendiamo un po' più avanti. Soprassediamo, approfondiamo l'articolo di legge, la Commissione è pregata di riprendere questo argomento non appena avrà tutti i documenti pronti.

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

«Articolo 9
Perequazione e compensazione

1. Le previsioni contenute nei piani degli Enti locali e della Regione, sono attuate secondo criteri e strumenti fondati sui principi di perequazione e compensazione, al fine di assicurare maggior efficienza alla funzione pianificatoria ed un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni di piano e nell'interesse delle comunità insediate.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono: la perequazione urbanistica, la compensazione perequativa e la compensazione territoriale di cui al Titolo VIII».

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Palmeri)

No, completiamo l'*iter*, conosciamo la legge, lei conosce la legge? Se la conosce la spieghi, se non la conosce è inutile parlare. Stampiamo la legge e poi interviene, onorevole Palmeri. No, sospendiamo la trattazione di questo emendamento, prendiamo consapevolezza della legge...

PALMERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No, onorevole parla dopo. Allora, eravamo all'articolo 9.

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Palmeri)

Il comma è stato approvato. Siamo all'emendamento 8.19.

Allora, per favore gli Uffici distribuiscano l'articolo 26 della legge 16 del 2016. Allora, i colleghi avranno a breve l'articolo di legge.

Riprendiamo l'articolo 9. Gli emendamenti sono tutti soppressivi. Se sono ritirati tutti possiamo passare direttamente all'approvazione dell'articolo. Non ci sono emendamenti, l'Aula è d'accordo al ritiro di tutti questi emendamenti, vale a dire 9.3...

BARBAGALLO. No, no.

PRESIDENTE. Va bene, allora cominciamo a uno a uno. Emendamento 9.3, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.

(Intervento fuori microfono dell'onorevole Barbagallo)

No, non mi innervosisco. Ho chiesto. Perfetto, allora, gli emendamenti sono ritirati? Sono ritirati. Come, non sono ritirati? Allora, emendamento 9.3, poi alla fine lei interviene onorevole Barbagallo. E' ritirato onorevole Lupo?

BARBAGALLO. Chiedo di parlare sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, perché questo non è un articolo qualunque. Dopo tanti anni introduciamo nella nostra legislazione la perequazione urbanistica e lo facciamo con due articoli, uno è questo e poi ce n'è uno successivo che riguarda specificamente il capo relativo alla parte sulle edificazioni. L'Assemblea farà una scelta successivamente che, come dire, arriva un po' in ritardo rispetto agli altri comuni e anche rispetto agli altri Stati. Ad esempio negli Stati Uniti d'America la perequazione è arrivata nel 1914, noi stiamo arrivando dopo oltre 100 anni di distanza e, come dire, dobbiamo capire fino a che punto possiamo spingerci.

Questo nella fase dei criteri generali è un articolo generico, però credo che il dibattito e l'approfondimento tra le forze parlamentari dovrebbe, come dire, concentrarsi su che livello di perequazione vogliamo nella nostra Isola. Noi pensiamo ad una perequazione all'interno degli stessi comparti? A una perequazione estesa come negli stati della legislazione anglosassone che vale anche tra un comune e un altro?

Questo articolo che poi è quello che abbiamo proposto nel testo base anche nella vecchia legislatura, lascia aperte tutte le possibilità.

Io credo però che, sin da adesso, il dibattito dovrebbe concentrarsi su questo aspetto e su fino a che punto vogliamo spingere la perequazione valutando anche se nei diritti trasferibili possano rientrare anche quelli relativi alle aree con termini del centro urbano.

Io credo che sia una riflessione da fare e auspicio e spero che su questo aspetto ci sia un dibattito maturo. Certamente, approvando l'articolo 9, oggi, l'Assemblea farebbe un passo avanti e credo che, voglio dire, per questo non sia un articolo come gli altri; stiamo facendo, come dire, un'attività e introducendo una novità normativa non indifferente.

PRESIDENTE. Allora, gli emendamenti sono ritirati, onorevole Barbagallo?

BARBAGALLO. Sì, sono tutti ritirati.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Allora, dunque, un attimo, anche gli emendamenti 9.4 e 9.5 a firma degli onorevoli Sammartino ed altri sono ritirati.

Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in votazione l'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli articoli 10, 11 e 12 sono accantonati.
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura.

«Articolo 13.

Uffici di governo e monitoraggio del territorio

presso la Regione e gli Enti locali

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e controllo del territorio, operano in rapporto di stretta collaborazione e definiscono, anche mediante accordi istituzionali, criteri d'azione omogenei atti a migliorare la qualità tecnica e l'efficienza dell'azione di governo del territorio.

2. Per le finalità della presente legge, la Regione e gli Enti locali collaborano alla formazione, alla gestione e all'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale (SITR), che costituisce lo strumento fondamentale di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni.

3. La Regione e gli Enti locali individuano all'interno dei propri uffici le strutture tecniche che svolgono i compiti relativi al sistema informativo territoriale regionale (SITR) ed alla pianificazione territoriale».

Gli emendamenti 13.1, 13.5, 13.2 e 13.6 sono ritirati.

Si passa all'emendamento 13.9. Ne do lettura:

«Al comma 1 le parole “la Regione e gli enti locali” sono sostituite dalle parole “gli enti locali e la Regione”».

Con il parere favorevole del Governo e della Commissione lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 13.3, 13.7, 13.4 e 13.8 sono ritirati.

Si passa all'emendamento 13.10, a firma degli onorevoli Palmeri ed altri. Ne do lettura:

«Al comma 3 dopo le parole “pianificazione territoriale” sono aggiunte le parole “la Regione individua, altresì, le strutture che forniscono assistenza agli enti locali territoriali”».

Comunico che è stato presentato il subemendamento 13.10.1, a firma della Commissione. Ne do lettura: «all'emendamento 13.10, dopo le parole “strutture” inserire “organizzative”.

Lo vuole spiegare per favore, onorevole Palmeri?

PALMERI. Sì, signor Presidente. Con l'emendamento si vuole inserire tra i compiti da fare svolgere agli Uffici regionali, con riferimento al SITR, il Sistema informativo territoriale regionale, anche l'assistenza agli enti territoriali, tenuto conto del fatto che ci sono comunque 200 comuni di piccole dimensioni in cui l'ufficio tecnico è formato da una sola persona, da una sola figura qualificata.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 13.10, così come emendato, con il parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante, con il parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.

Si passa all'emendamento 8.19. Ne do lettura:

«Al comma 6 dopo le parole “di ciascun piano” sono aggiunte le parole “nonché nei casi di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16”».

Tutti i colleghi avranno distribuito l'articolo 26 della legge 16 del 2016.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palmeri.

PALMERI. Signor Presidente, l'avevo chiesto io, ma c'è stato un momento di corsa e di accelerazione. Avevo fatto presente alla Presidenza che facevo mio l'emendamento abrogativo del comma 6 dell'onorevole Lupo in quanto questo comma andando a scrivere che la destinazione d'uso prevista nei piani, che possono essere modificati senza che ciò costituisca una variante urbanistica, porta una *deregulation* relativamente al cambio di destinazione d'uso.

Sappiamo che il D.M. 1444 dà tutta una serie di indirizzi e tra l'altro ci sono una serie di sentenze da parte della Corte costituzionale - mi rivolgo in particolare all'Assessore - che indicano che i cambi di destinazione in deroga al Decreto ministeriale 1444 possono avvenire soltanto per ciò che è stato realizzato precedentemente ai piani regolatori del DM stesso. Facevo mio questo emendamento dell'onorevole Lupo proprio per abrogare questo comma 6 che rischia di essere impugnato.

Fra l'altro devo segnalare un'altra cosa, più grave ancora, che purtroppo nella confusione dell'Aula non si è sentita. Questo comma non è stato eliminato, però è stata eliminata una frase che era fondamentale. 'Ovvero nei regolamenti edilizi'. Sappiamo che questa frase si riferisce a regolamenti che vengono decisi dai Consigli comunali, quindi i Consigli comunali sono stati liberamente eletti dai cittadini e quindi possono tramutarsi.

PRESIDENTE. E' stato approvato, onorevole Palmeri.

PALMERI. Sì, l'ho capito, ma è molto pericoloso. Volevo segnalare questa cosa.

PRESIDENTE. Lo so, ma è inutile che parliamo di cose che sono state approvate.
Si passa all'emendamento 8.19.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però dobbiamo cominciare a parlare del subemendamento 8.19.1.

CRACOLICI. Signor Presidente, Assessore - mi ascolti che la riguarda - ora mi è chiara la questione di cui stiamo parlando. Paradossalmente, il subemendamento, che ho capito voleva essere una interpretazione restrittiva, lo estende. Perché, mentre l'emendamento Tamajo dice, "nonché" l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 26, della legge 16, che sostanzialmente dice che tutti gli edifici costruiti prima del '76 possono cambiare destinazione d'uso sulla base di una norma che è stata approvata dal Parlamento quattro anni fa, sulla base di una norma che è stata approvata dal Parlamento. E quindi, questa modifica, che è vigente, nel momento in cui la inseriamo qui però la facciamo discernere anche dal rispetto dei parametri funzionali.

Che cosa sono i parametri funzionali? Presidente della Commissione, mi aiuti ad interpretare le norme che avete scritto. Cosa sono i parametri funzionali? Immagino, i parametri previsti anche dal decreto ministeriale 1444, immagino, cioè gli *standard* urbanistici.

Quando, però, lei dice resta fermo quanto previsto, è come se i parametri funzionali non si rispettano perché sull'articolo 26 resta fermo quanto previsto dall'articolo 26. Il paradosso che il suo subemendamento, estende quanto è già contenuto dall'articolo 26, perché così come lo avete scritto voi, quanto meno, se i parametri funzionali sono anche gli *standard* urbanistici, anche le variazioni di destinazione d'uso, previste dall'articolo 26, devono comunque rispettare gli *standard* urbanistici.

Mi spiego meglio. Se c'è un'area industriale dismessa e la trasformiamo in un'area commerciale, secondo l'articolo 26 è previsto si possa fare se è fatta prima del '76, ma con i parametri funzionali è previsto che tu la puoi fare, ma ad esempio i parametri urbanistici, cioè gli *standard*, per le aree commerciali devono essere comunque rispettate. Ad esempio, il numero di metri quadri a parcheggio rispetto all'area edificata deve essere compatibile con l'area commerciale.

Quindi non puoi fare solo la modifica della destinazione d'uso del manufatto, ma devi consentire di avere tutti gli effetti connessi a quanto previsto dal manufatto stesso. Perché se io faccio un centro commerciale in un posto dove c'era prima la Fiat - così non offendo nessuno visto che la Fiat non l'abbiamo più, o a Termini si potrebbe fare - è chiaro che il centro commerciale comunque deve prevedere i parcheggi. Di questo stiamo parlando. Il suo subemendamento paradossalmente dice che rispetto all'articolo 26 non si applica il rispetto dei parametri funzionali.

Io, se ho capito bene, la sua intenzione era l'esatto contrario, se ho capito bene. Però se è così, ragazzi stiamo andando a fare una cosa diversa.

Siccome poi le leggi non le interpretiamo io e lei, ma le interpretano soggetti terzi, per i prossimi anni, se non scriviamo bene una norma del genere, succede l'ira di Dio in Sicilia, perché voi lo sapete che la Sicilia è il tempio delle aree dismesse. Se tutte diventano aree commerciali o tutte diventano aree turistiche, aree no, perché la destinazione d'uso è sull'edificio non è sull'area, ma se tu cambi la destinazione d'uso devi avere i parametri che consentano a quell'edificio di poter essere - come dire - funzionale all'attività che svolgi. Cioè, ripeto, se fai un centro commerciale ci devi fare il parcheggio, se fai un'area industriale non hai l'obbligo del parcheggio non so se è chiaro, sono due cose diverse, quindi intendiamoci di cosa vogliamo parlare, perché il paradosso è che l'emendamento Tamajo, così come è scritto, comunque obbliga ad avere il rispetto dei parametri funzionali, mentre il sub emendamento li esclude, non so se mi sono spiegato bene.

PRESIDENTE. Vorrei per un momento sollecitare l'onorevole Tamajo.

Onorevole Tamajo, il riferimento all'articolo 16 del 2016 articolo 26 che abbiamo letto finalmente, è incluso nella disposizione dell'articolo 8, del comma 6. Se lei ritira questo emendamento noi non escludiamo assolutamente, però è compreso. Lei insiste.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome dall'intervento dell'onorevole Cracolici – che, benissimo, oltre che il sindacalista poteva fare l'avvocato penalista forzando sulle interpretazioni giuridiche delle norme - ho compreso che ci può esser un'altra intenzione rispetto a quello che invece era nelle intenzioni degli uffici e della Commissione, cioè quella di scriverlo in un italiano migliore che evitasse equivoci. Siccome forse, invece, l'equivoco, dall'interpretazione che leggo nelle parole dell'onorevole Cracolici, può essere fonte proprio dell'emendamento che voleva semplificare, lo ritiriamo e lasciamo all'Aula la volontà di decidere se approvare o meno l'emendamento dell'onorevole Tamajo, così come è presentato.

BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo per provare a fare chiarezza, perché ho l'impressione che c'è un po' di confusione. Il comma 6 dell'articolo 8, che è già nel testo ed è già stato approvato, prevede espressamente...

PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, il comma 6 non è stato approvato.

BARBAGALLO. Come non è stato approvato? Abbiamo ritirato il soppressivo.

PRESIDENTE. Abbiamo ritirato il soppressivo, dobbiamo ancora votare l'articolo.

BARBAGALLO. Votare tutto l'articolo, quindi, prevede che la destinazione d'uso può essere modificata senza che ciò costituisca variante urbanistica, a condizione che la destinazione è ammessa nelle norme tecniche di attuazione.

Provo ad andare oltre, a salire uno scalino; se io ho le norme tecniche di attuazione che nelle zone C d'espansione danno la possibilità di realizzare delle pizzerie, io che ho un'immobile ricadente in zona C, chiedo il cambio di destinazione d'uso, per cui non sarà necessario una variante urbanistica. E nella discrezionalità del dirigente, a maggior ragione a supporto di questa impostazione, l'onorevole Tamajo propone il riferimento all'articolo 26 della legge sull'edilizia, che prevede "sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al '76, compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico ricettiva, ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con il titolo abilitativo ed assentiti".

Quindi, se io ho una casa per civile abitazione, già la legge me lo consente, la norma non sta facendo altro che prevedere questa impostazione. Aggiungo, ma lo ricorderanno i colleghi della Commissione, che nel testo originario della norma, nel testo base, non era previsto il riferimento alle norme tecniche di attuazione, come forse saremmo chiamati a fare in un'ottica di un'impostazione urbanistica. E non me ne voglia l'onorevole Palmeri, non può essere ancorata al decreto n. 1444 del '68, un decreto a cui abbiamo fatto riferimento per cinquant'anni quasi, e che ormai in un'urbanistica moderna, funzionale e veloce dovrebbe essere carta straccia.

Quindi, noi abbiamo in quest'impostazione due ancora salde che sono quelle della legge sull'edilizia all'articolo 26 e le norme tecniche d'attuazione che, approvate unitamente col piano, certamente offrono una ipotesi ed un ventaglio di destinazioni d'uso compatibili con la zonizzazione per cui il privato o il pubblico non sono costretti a sottostare alle forche caudine della variante urbanistica.

Spero di essere stato chiaro.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siccome io ho Uffici molto in gamba – io ho Uffici efficienti all'urbanistica – in diretta ricevo questa precisazione, da parte degli uffici, che vi leggo, per dare all'Aula un ulteriore spunto di valutazione: “L'emendamento 8.19, condivisibile, riguarda l'applicazione di una norma speciale che non richiede variante urbanistica se limitata al volume edilizio realizzato oggetto di trasformazione” - quindi, stiamo parlando di un tema assolutamente pacifico - “Può essere correttamente annoverata tra i cambi di destinazione d'uso già previsti dal comma 6 dell'articolo 8. Ovviamente sempre che l'area di pertinenza non ecceda quella strettamente funzionale alle esigenze della nuova destinazione”.

PRESIDENTE. Credo che non sia necessario, se l'onorevole Tamajo lo ritira.

TAMAJO. Non lo ritiro.

PRESIDENTE. Lei insiste, va bene onorevole Tamajo. Onorevole Tancredi, lei insiste nell'intervenire?

FOTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOTI. Signor Presidente, colleghi, lei ha fatto distribuire il chiarimento portando all'Aula l'articolo 26 della legge 16/2016 per permettere a tutti di capire cos'è che si vuole inserire con questo emendamento.

Io ricordo questa norma perché, a suo tempo, mi trovavo in IV Commissione e ricordo che allora ci furono ampi dibattiti sulla possibilità del cambio di destinazione d'uso proprio per consentire nei comuni che delle porzioni di città con molti edifici ormai inutilizzabili per la vecchia destinazione, contesti economici, sociali che sono cambiati, abitudini dei cittadini che erano cambiate.

Allora, noi – ritengo con saggezza – abbiamo introdotto questa possibilità che chiaramente non deve essere mai – ed io mi dissocio dalla frase che il collega Barbagallo ha detto – poi sarà il dirigente a discrezione a dire se una palazzina può diventare una pizzeria o meno.

Perché i comuni si devono dotare di regolamenti dove affidano ai dirigenti uno strumento chiaro da applicare a tutti nella stessa misura. Perché, se noi ci mettiamo di mezzo il dirigente a decidere a discrezione, stiamo proprio creando la deregulation più totale che troviamo, purtroppo, nei nostri territori dove chi è amico del dirigente, chi ha gli amici negli uffici fa il bello ed il cattivo tempo mentre altri non lo possono fare.

Non lo deve fare nessuno chiaramente il bello ed il cattivo tempo!

Quindi, va lasciata la norma per come la Commissione l'ha concepita.

Tra l'altro vorrei dire che c'è una gran semplificazione, non è vero che i piani, le varianti urbanistiche rimarranno una forca caudina tant'è che stiamo lavorando ad una legge che rende le varianti più chiare, più lineare, più limpide.

Solo che qua, Presidente, mentre si cerca di lavorare, ci sono i capannelli di deputati che si mettono a gruppetti dandole anche le spalle, non avendo neanche minimamente il garbo di concedere la possibilità di parlare chiaramente.

Chiederei al collega – dato che anche lui era membro della IV Commissione - questa possibilità è già nelle disponibilità dei comuni. Sono ancora pochi, ma so che il dipartimento Urbanistica ha anche inviato delle sollecitazioni ai comuni, affinché adottino i regolamenti. Potremmo accompagnare con

un ordine del giorno che chiede all'assessore al ramo, all'assessore Cordaro, di produrre un regolamento tipo da inviare ai comuni per ottemperare agli obblighi della legge n. 16. Ma noi non possiamo dire che perché una cosa non funziona, allora mandiamo tutto quanto così, cioè parlare col dirigente, che poi a sua discrezionalità fa diventare un edificio una pizzeria.

TRIZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Dopo l'onorevole Trizzino, intervenire nuovamente lei, onorevole Tamajo. Lei è già intervenuto, però è il presentatore dell'emendamento e interviene nuovamente.

Onorevole Trizzino, mi ricordano i colleghi che lei è già intervenuto sull'articolo 8, faccia un intervento breve, serve alla discussione, ma faccia un intervento breve.

TRIZZINO. Signor Presidente, non mi vorrei ripetere, ma ricordavo bene. L'articolo 26 sull'edilizia parla della possibilità dei cambi di destinazione d'uso. Vorrei ricordar che l'edilizia è una cosa, l'urbanistica un'altra. Se così non fosse, il comma 6 non parlerebbe di variante urbanistica. Chi è più vecchio di me sa che la variante urbanistica passa al Consiglio comunale. O No? Giusto? Se io escludo il passaggio al Consiglio comunale attraverso una norma generale astratta prevista dall'articolo 26, escludo il potere del Consiglio comunale – che è l'organo politico preordinato alle scelte urbanistiche in città – di esprimersi su un determinato territorio. Questa è una scelta politica.

Se gli Uffici dell'assessore sono così in gamba, come dice lui, quello che è rappresentato non ha bisogno di essere iscritto nel comma 6, giusto? Quindi l'onorevole Tamajo lo può ritirare se già è così. Diversamente, è una scelta politica. L'Aula si assume la responsabilità – legittima ci mancherebbe, non stiamo facendo niente di illegale – di determinare in astratto una possibilità che, invece, dovrebbe essere attribuita al Consiglio comunale, così come già stabilito dal comma 6. Tra l'altro – mi suggeriva il collega Stefano Zito – la variante urbanistica interviene in un procedimento amministrativo nel quale sono previste le partecipazioni del pubblico e tutta un'altra serie di attività. Escludiamo tutto questo settore, tanto la possibilità, in automatico, perché è generale e astratto, di includere questa tipologia di interventi previsti già all'articolo 26.

TAMAJO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intervenga e procediamo al voto.

TAMAJO. Signor Presidente, io penso che l'intervento dell'onorevole Trizzino sia strumentale e infondato. È chiaro che è qualcosa che si può già fare, però Presidente inserire quest'articolo in questa norma serve a prevenire incertezze interpretative.

Volevo ricordare all'Aula che ci sono già due sentenze del TAR. Se vuole dico quali sono le sentenze. Le sentenze TAR Sicilia sezione 2, n. 2689 del 2019. Quindi, Presidente, io la invito a votare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.19. Il parere della Commissione?

SAVARINO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CORDARO, *assessore per l'ambiente e il territorio*. Il Governo si rimette all'Aula.

(Viene richiesta la votazione per scrutinio nominale)

PRESIDENTE. Si procede alla verifica dei richiedenti.

(La richiesta risulta appoggiata dagli onorevoli Cappello, Foti, Pasqua, Siragusa, Trizzino, Zito)

Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 8.19

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 8.19.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Si procede alla votazione)

Votano sì: Amata, Aricò, Barbagallo, Bulla, Cannata, Caputo, Compagnone, Di Mauro, Falcone, Figuccia, Galluzzo, Genovese, Lo Curto, Lo Giudice, Pellegrino, Savarino, Tamajo, Zitelli.

Votano no: Cappello, Ciancio, De Luca, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito.

Astenuti: Sunseri.

Richiedenti: Cappello, Foti, Pasqua, Siragusa, Trizzino, Zito.

Assenti: Arancio, Cafeo, Campo, Caronia, Catalfamo, D'agostino, Di Caro, Dipasquale, Fava, Gallo, Galvagno, Lagalla, La Rocca Ruvolo, Miccichè, Musumeci, Papale, Pullara, Ragusa, Sammartino, Turano.

Non votanti: Assenza, Calderone, Catanzaro, Cordaro, Cracolici, Damante, De Domenico, Grasso, Gucciardi, Lantieri, Lentini, Lupo, Mancuso, Marano, Pagana, Savona, Ternullo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale:

Presenti.....	50
Votanti	32
Maggioranza	17
Favorevoli	18
Contrari	14
Astenuti	1

(E' approvato)

XVII LEGISLATURA

210ª SEDUTA

29 luglio 2020

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante, con il parere favorevole del Governo e della Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, abbiamo votato gli articoli che ci eravamo prefissi di votare e, pertanto, la seduta è rinviata a martedì, 4 agosto 2020, alle ore 15.00.

La seduta è tolta alle ore 17.57 (*)

() L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII Legislatura

XVII SESSIONE ORDINARIA

211ª SEDUTA PUBBLICA

Martedì 4 agosto 2020 – ore 15.00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

II - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

- “Norme per il governo del territorio”. (nn. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/A) *(Seguito)*

Relatore: on. Savarino

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione (*)

- Risposta scritta pervenuta alla seguente interrogazione:

N. 953 - Chiarimenti in merito al modus operandi del Commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani relativamente alla futura allocazione dei licei di Mazara del Vallo (TP).

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che il Commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani, dott. Raimondo Cerami, ha confermato lo stop agli affitti dei locali per l'ex Provincia regionale di Trapani, e che tale taglio consentirà un risparmio che si aggira sul milione e mezzo di euro circa, a fronte dei numerosi disagi che subirà tutta la popolazione scolastica (gli alunni, le loro famiglie e il personale scolastico);

considerato che:

sia il liceo classico che il liceo scientifico di Mazara del Vallo a seguito del mancato rinnovo dei contratti di affitto (per quanto riguarda i locali di via Arturo Toscanini, utilizzati dalla succursale del liceo scientifico 'Adria-Ballatore', e i locali di via Santa Maria delle Giummare, utilizzati dal liceo classico 'Adria -Ballatore'), dal prossimo anno scolastico saranno costretti al trasferimento a Salemi o, in alternativa, a fare i doppi turni in città;

da quanto appreso da notizie di stampa, 'il Commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani, il dott. Raimondo Cerami lo scorso fine aprile diramò un avviso pubblico per la ricerca esplorativa di immobili da destinare ad uso scolastico, si trattava di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisto di immobili nei comprensori di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani da destinare ad uso scolastico. L'invito fu inviato alle ditte che avevano già pertanto affittato in questi anni i loro locali per uso scolastico. Nell'avviso vennero indicati una serie di requisiti dimensionali e funzionali dei locali. Per Mazara del Vallo si chiedevano due immobili per allocare da n.6 a n.25 aule (in media da 40 mq) da n.5 a 11 laboratori (in media da 80 mq); immobili idonei secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica. Nell'avviso erano altresì indicate le modalità per la fissazione del prezzo, del contratto e le modalità e scadenza (al 22 maggio) per la presentazione delle offerte. Abbiamo saputo che per Mazara del Vallo a presentare un'offerta vi è stata la ditta TECO srl di Mazara, la proprietaria dell'immobile di via Mario Mafai fino allo scorso anno scolastico in uso dagli studenti dell'Ipsia-Alberghiero dell'Istituto 'F. Ferrara'. Il proprietario avrebbe reso disponibile quei locali, che possono ospitare fino a 25 classi e con una decina di laboratori, abbassando il prezzo secondo il fabbisogno del Libero Consorzio comunale. Lo stesso avrebbe assicurato, una volta raggiunto l'accordo con l'ex Provincia, l'installazione del solare termico, la creazione di ampio spazio per il parcheggio in un terreno antistante';

'i locali di via Mafai hanno ospitato fino all'anno scolastico appena concluso anche le grandi cucine dell'alberghiero e sarebbero dotati delle idoneità richieste nonché di un grandissimo scantinato nel quale allocare una palestra; insomma una struttura di quasi 8000 mq coperti in grado di ospitare tutte le classi del Liceo Classico-Scientifico di Mazara del Vallo evitando agli studenti di arrivare fino a Mazara Due. Sembra però che all'offerta non sia seguita risposta volta a formalizzare un accordo';

per sapere:

se quanto appreso e riportato testualmente da notizie di stampa corrisponda al vero e, se così fosse, per quale motivo si voglia intraprendere una strada che causerebbe solo grandi disagi per tutta la popolazione scolastica, stress e notevoli esborsi economici solamente per non avere avuto la volontà di trovare una soluzione definitiva a un problema che, prima o poi, dovrà essere affrontato;

quali siano le reali motivazioni che stanno alla base della mancata risposta alla ditta Teco s.r.l. di Mazara del Vallo in ordine all'avviso pubblico diramato dall'ex Provincia regionale di Trapani per la ricerca esplorativa di immobili da destinare ad uso scolastico.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

TANCREDI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI MANGIACAVALLO –
PALMERI - SIRAGUSA TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO –
SUNSERI SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA

- La firma dell'on. Cancellieri è decaduta a seguito della presa d'atto da parte dell'Assemblea delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale. (V. seduta n. 138 del 17 settembre 2019). - Con nota prot. n. 11/IN.17 del 2 gennaio 2020 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale.

(*) La risposta alla suddetta interrogazione sarà pubblicata nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

Annuncio di interrogazioni

- con richiesta di risposta orale presentate:

N. 1429 - Iniziative presso il Governo nazionale in merito alla trasformazione del distacco volontario dei Vigili del fuoco in permanente, nel Comune di Ustica (PA) a salvaguardia del patrimonio boschivo e della pubblica incolumità.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il Comune di Ustica (PA) il cui territorio coincide con l'isola omonima, rientra nell'area in cui è riconosciuta la condizione di insularità che rappresenta un fattore penalizzante da un punto di vista economico, dei trasporti, ambientale e sociale;

con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è avvenuto il passaggio del personale dei Vigili del fuoco volontari nella fascia dei discontinui, determinando nei fatti un disservizio ulteriore alla comunità, rimasta priva di un distacco permanente operante tutto l'anno sul territorio e capace di offrire un servizio tecnico urgente;

l'economia dell'isola è in grave difficoltà, e non a caso il processo di spopolamento è aumentato negli ultimi anni per il fatto che molti giovani non trovano opportunità lavorative;

considerato che:

il decreto-legge n. 24 del 2004, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2004, n. 87 all'articolo 3, comma 1, prevede che 'Per fare fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori';

la creazione dei nuovi distaccamenti fa parte del progetto previsto dal Ministero dell'interno chiamato 'Italia 20 minuti', che intende garantire un intervento dei Vigili del fuoco sul territorio, entro venti minuti dalla richiesta di soccorso;

tale disagio, amplificato dall'approssimarsi della stagione calda in cui si registra un aumento delle presenze nell'isola e quindi dei potenziali interventi di soccorso, oltre ad essere paradossale (in caso di incendio, ad esempio, interverrà una squadra proveniente da Palermo!), risulta essere contro legge;

le ragioni che spingono verso la creazione di un distaccamento permanente dei Vigili del fuoco nel comune di Ustica sono rafforzate dalla morfologia del territorio comunale: infatti, la parte boschiva della riserva terrestre può essere raggiunta solo attraverso sentieri pedonali, e ciò significa che gli interventi di spegnimento del fuoco possono essere efficaci se diretti da terra ed eseguiti tempestivamente con mezzi manuali atti a circoscrivere i focolai di incendio;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno avviare un'interlocuzione urgente con il Governo nazionale, poiché la trasformazione in permanente del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco presente nel Comune di Ustica metterebbe sicurezza sia il patrimonio boschivo che le civili abitazioni.»

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

N. 1433 - Provvedimenti e chiarimenti in merito al settore dei prodotti lattiero-caseari.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

gli allevatori siciliani del settore lattiero-caseario evidenziano la necessità della piena applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21.05.2019, n. 44 per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi;

in particolare, gli allevatori siciliani evidenziano la necessità di forme di controllo per episodi di contraffazione e/o di scorretto utilizzo delle denominazioni dei latticini e dei formaggi siciliani che,

per essere considerati tali, dovranno essere prodotti solo con latte munto in Sicilia. Da qui la necessità di una verifica della veridicità di quanto riportato nelle etichette delle produzioni lattiero-casearie, con particolare riferimento alla loro origine e a quella delle materie prime utilizzate;

considerato che:

a causa dell'emergenza epidemiologica, si sono registrati evidenti e lampanti aumenti dei prezzi al consumo che non hanno portato alcun vantaggio ai produttori di latte siciliano;

conseguentemente, si rende necessario anche un monitoraggio sull'andamento dei prezzi al consumo;

per sostenere la produzione del settore lattiero-caseario, specie in questo momento storico causato dalla pandemia da Covid-19, sarebbe opportuno avviare un'attività di promozione del latte siciliano e di suoi derivati anche per incoraggiare il consumo del prodotto siciliano;

tale opportunità, oltre a rilasciare il prodotto locale, determinerebbe un aumento dei consumi di merce locale con ricadute positive per tutta l'economia siciliana;

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Supplemento ordinario) n. 7 del 07.02.2020 è stato pubblicato il decreto di approvazione del disciplinare di produzione del 'latte crudo vaccino e derivati', e che è ormai prossima la definizione dell'analoga pratica riguardante il latte ovino;

appare opportuno incentivare la produzione ed il consumo di latte e latticini di produzione locale, in modo da consentire al territorio regionale, con vocazione prettamente agricola, la ripresa economica;

per sapere:

quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare in merito alla problematica relativa alla produzione del settore lattiero-caseario e per verificare, allo stato attuale le misure da avviare per evitare danni alla produzione per l'eccessiva ed incontrollata presenza di semilavorati e latticini provenienti dall'estero;

quali provvedimenti il Governo della Regione abbia adottato o intenda adottare per la piena applicazione dell'art.3 del citato D.L. n. 27 del 2019, per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi con particolare riferimento al latte siciliano ed ai suoi derivati ed alla produzione complessiva dei prodotti lattiero-caseari prodotti in Sicilia;

quali provvedimenti abbiano adottato in relazione all'andamento dei prezzi al consumo;

quali misure abbiano adottato o intendano adottare per la verifica della qualità, della salubrità e delle caratteristiche organolettiche e dell'esatta provenienza dei prodotti lattiero-caseari;

se siano state adottate misure di contrasto ad ogni forma di contraffazione e/o di scorretto utilizzo delle denominazioni dei latticini e dei formaggi siciliani;

le misure adottate al fine di verificare se l'utilizzo delle denominazioni dei latticini e dei formaggi siciliani sia riferito a prodotti con latte munto in Sicilia;

se siano state avviate attività per la promozione delle produzioni lattiero-casearie siciliane e per incoraggiare il consumo del latte siciliano e dei suoi derivati;

quali provvedimenti siano stati adottati per accertare il recente aumento dei prezzi al consumo del latte, latticini, formaggi e altri derivati.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

CAPUTO - SAVONA - PAPALE
PELLEGRINO - GALLO
MANCUSO - CALDERONE

N. 1434 - Interventi in merito alla possibile ripresa della attività di toelettatura per animali domestici.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il Governo italiano ha disposto, sull'intero territorio nazionale, rigide misure di restrizione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, che hanno determinato sia la sospensione di numerose attività economiche, ad eccezione delle attività di commercializzazione di beni di prima necessità, sia limitazioni negli spostamenti delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale;

con successivo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sono state reiterate e rese ancora più stringenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio italiano;

tra le attività sottoposte a sospensione vi è anche quella di toelettatura per animali domestici, inserita nella categoria ATECO 96, che genericamente identifica 'altri servizi alla persona';

considerato che:

l'attività di toelettatura degli animali domestici ha una grande importanza nella corretta profilassi igienica dell'animale, con la conseguente refluenza nell'ambito domestico ove l'animale stesso è inserito, e che appare evidente che non si tratti di un servizio alla persona;

i servizi offerti dalle attività di toelettatura per animali domestici possono, con le dovute precauzioni del caso, garantire ogni criterio di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, soprattutto se disciplinate correttamente da indicazioni chiare e puntuali;

per sapere se il Governo della Regione intenda considerare, nella prossima ordinanza regionale, la possibile ripresa delle attività di toelettatura per animali domestici».

SIRAGUSA - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI
MANGIACAVALLO - PALMERI - TRIZZINO
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI

SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA
MARANO - PAGANA - DE LUCA - PASQUA
DAMANTE

N. 1435 - Iniziative per consentire la pesca sportiva e ricreativa in acque interne e in mare nonché la pratica del nuoto pinnato di fondo e delle immersioni sia in apnea che con autorespiratore a scopo ricreativo.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

sono in corso di elaborazione le disposizioni che il Consiglio dei Ministri adotterà per il passaggio alla c.d. 'Fase 2' nella gestione della pandemia da COVID-19, con la conseguente riapertura di attività economiche in condizioni di sicurezza;

è auspicabile che, tra le attività cui sarà permesso di ripartire, sia ricompresa anche la pesca sportiva e ricreativa in acque interne e in mare, nonché del nuoto pinnato di fondo e delle immersioni sia in apnea che con autorespiratore a scopo ricreativo;

tali pratiche sportive, infatti, si svolgono con modalità che consentono il distanziamento sociale poiché si praticano sott'acqua e in assenza di contatto diretto tra coloro che le esercitano e, quindi, in assoluta sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19;

la ripresa delle suddette attività, da effettuarsi in maniera graduale e secondo dei protocolli ben precisi e rigorosi, ne consentirebbe la pratica agli appassionati ma, soprattutto, coinvolgerebbe un importante indotto economico, legato alla produzione e commercializzazione delle attrezzature dedicate;

per sapere se non ritenga di assumere iniziative, anche nei confronti del Governo nazionale, affinché sia consentita la pesca sportiva e ricreativa in acque interne e in mare nonché la pratica del nuoto pinnato di fondo e delle immersioni sia in apnea che con autorespiratore a scopo ricreativo.»

BARBAGALLO

N. 1436 - Modalità di erogazione dei buoni spesa da parte del Comune di Biancavilla (CT).

«All'Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il Comune di Biancavilla (CT) ha distribuito ai propri cittadini dei buoni per la spesa alimentare del valore di 15 euro;

l'iniziativa, lodevole nei contenuti considerato il momento di grave emergenza economica che sta vivendo la Sicilia, appare censurabile sul piano formale;

il Comune di Biancavilla, invece di fornire un documento dalla veste sobria ed istituzionale, ha infatti rilasciato una sorta di assegno firmato dal Sindaco e dall'Assessore per le politiche sociali, denunciando la propria volontà di approfittare dello stato di bisogno delle persone per propagandare sé stessi;

per sapere:

se tali modalità di erogazione dei buoni spesa rientrino tra quelle previste dalla normativa vigente;

se non ritenga che il modo di procedere dell'Amministrazione comunale di Biancavilla sia lesivo dell'immagine dell'ente nonché del garbo istituzionale cui debbono attenersi tutti i rappresentanti dei pubblici poteri.»

BARBAGALLO

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- con richiesta di risposta in Commissione presentate:

N. 1430 - Interventi a tutela dei lavoratori dei servizi essenziali attraverso la ricerca degli anticorpi anti-SARS CoV-2.

«All'Assessore per la salute, premesso che:

in base a quanto si apprende dalle rappresentanze sindacali, i lavoratori dei servizi essenziali quali addetti ai supermercati e negozi in genere, addetti agli sportelli bancari, postali e assicurativi, addetti ai servizi di trasporto su gomma, per mare, rotaia, etc. nonché i lavoratori dei servizi pubblici che hanno mantenuto aperti i servizi essenziali a contatto con il pubblico, non figurano nel novero delle categorie di soggetti per i quali verrà effettuata la ricerca degli anticorpi anti-SARS CoV-2 stabilite dalla Regione;

questi lavoratori, sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19, rientrano tra le categorie maggiormente esposte a rischi per la salute, come confermato dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e dal decreto-legge n. 19 del 2020, dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020;

i comparti oggetto della presente interrogazione rappresentano settori di rilevanza fondamentale sia per la vita di ciascun cittadino che per le attività economiche in genere, soprattutto nell'imminente fase di graduale uscita dal lockdown del Paese;

la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 deve rappresentare un'assoluta priorità per le istituzioni sanitarie regionali;

per sapere:

quali siano le categorie inserite nel piano di controlli attraverso la ricerca degli anticorpi anti-SARS CoV-2;

se non ritenga opportuno inserire rapidamente i lavoratori dei servizi essenziali quali addetti ai supermercati e negozi in genere, addetti agli sportelli bancari, postali e assicurativi, addetti ai servizi di trasporto su gomma, per mare, rotaia, etc., nonché i lavoratori dei servizi pubblici che hanno mantenuto aperti i servizi essenziali a contatto con il pubblico, tra i soggetti per i quali sia prevista la ricerca degli anticorpi antiSARS CoV-2.»

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione)

N. 1431 - Interventi in merito all'incremento del costo del servizio di metroferrovia della Città Metropolitana di Messina.

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

in linea con i rincari tariffari che hanno recentemente investito il settore dei trasporti ferroviari nella Regione, il costo del servizio di metroferrovia della città metropolitana di Messina ha subito un incremento di oltre il 10%;

con l'interpellanza n. 176 presentata il 12/06/2019, il sottoscritto primo firmatario, ha evidenziato come la realizzazione di un piano di intermodalità e di integrazione tariffaria tra i servizi offerti dalle Ferrovie dello Stato attraverso la metroferrovia e quelli dell'Azienda Trasporti di Messina consentirebbe di realizzare un efficiente sistema di mobilità urbana, nonché di razionalizzare la spesa pubblica complessiva nel settore, evitando lo spreco delle ingenti risorse investite senza alcun risultato tangibile;

l'ordine del giorno n. 158 dell'8/10/2019, primo firmatario il sottoscritto interrogante, accettato come raccomandazione dal Governo nella seduta d'Assemblea n. 144, dell'8 ottobre 2019, impegna il Governo a destinare alla realizzazione di un piano di intermodalità e di integrazione tariffaria tra i servizi dell'Azienda Trasporti di Messina e quelli della metroferrovia, le somme ricavate dalle penali applicate alle aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato, a seguito di inadempienze relative a quanto stabilito dal contratto di servizio;

attualmente, a fronte dei significativi livelli di efficienza del servizio di collegamento urbano in oggetto, questo risulta scarsamente utilizzato dall'utenza in quanto privo di un meccanismo di raccordo con il servizio di mobilità urbana erogato dall'Azienda Trasporti di Messina (ATM) che, viceversa, risulta ingiustificatamente sovrapposto nel percorso, nonché più economico in termini di prezzo del biglietto di circa il 50%; il sistema tariffario della metroferrovia di Messina non gode attualmente di alcuna agevolazione tariffaria, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nell'area urbana di Palermo, nonché nel tratto che collega il capoluogo regionale all'aeroporto di Punta Raisi;

l'articolo 10 del Contratto di servizio 2017- 2026, sottoscritto il 9 aprile 2018, relativo al trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, prevede che 'l'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni', ma che queste possano essere programmate 'previa intesa tra le parti';

il comma 9 dell'art. 14 stabilisce che le parti si debbano impegnare a sviluppare 'un progetto di evoluzione del sistema tariffario che, anche attraverso soluzioni tecnologiche di bigliettazione elettronica, consenta di implementare sistemi di tariffazione integrati tra i diversi vettori di trasporto pubblico e/o di attuare meccanismi di tariffazione differenziati - ad esempio per prodotto e/o servizio - allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell'offerta nell'ambito di un modello integrato modale della stessa nonché di servizi collaterali alla mobilità, come ad esempio sosta e-parking, car-sharing, bikesharing';

il settore della mobilità rappresenta uno degli ambiti di maggiore importanza in relazione al tema della vivibilità e della sostenibilità ambientale dei contesti urbani, che necessiterebbe, dunque, non di una riduzione degli investimenti, come quella recentemente realizzata da Trenitalia in relazione al servizio della metroferrovia di Messina, bensì di una più razionale ed efficiente organizzazione

affinché il contratto di servizio non sia considerato un libro di buone intenzioni ma un contratto giuridicamente vincolante tra le parti;

a fronte del rincaro tariffario in oggetto, che ha colpito l'intero sistema dei trasporti ferroviari della Regione, i comitati rappresentativi dell'utenza continuano a lamentare pubblicamente l'inadeguatezza del servizio, sia in termini di continui ritardi che in rapporto alle ripetute soppressioni delle corse dei treni;

per sapere:

se non intenda assumere iniziative presso Trenitalia al fine di indurre l'Azienda a riconsiderare il rincaro del costo del servizio di metroferrovia, nell'ottica della rapida realizzazione di un piano di intermodalità e di integrazione tariffaria con i servizi dell'Azienda Trasporti di Messina;

se non ritenga opportuno assumere iniziative presso Trenitalia al fine di ottenere una riduzione significativa degli aumenti tariffari attuati.»

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento in Commissione)

ARANCIO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti Commissioni.

- con richiesta di risposta scritta presentate:

N. 1428 - Interventi a favore degli anziani e delle altre fasce più deboli della società nonché effettuazione, rilevamento e mappatura delle strutture per anziani esistenti sul territorio.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la salute, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per l'economia, premesso che:

per affrontare le devastanti conseguenze della pandemia in corso occorre tempestivamente mettere in atto un piano di interventi mirati ad arginare le ricadute soprattutto sui soggetti più 'fragili' della nostra società, che risultano essere i più colpiti;

occorre, pertanto, rafforzare urgentemente, con efficacia e tempestività, tutte le azioni e gli interventi sociali, socio-sanitari e socioassistenziali dedicati alla fascia di popolazione più fragile ed esposta, quali anziani, non autosufficienti, disabili, meno abbienti, etc., mettendo in campo e rendendo immediatamente e capillarmente fruibili tutte le risorse umane, economiche e strutturali disponibili;

considerato che:

la triste cronaca dei nostri giorni ci indica quali siano i luoghi e le persone ove la pandemia ha trovato ampi spazi ed occasioni per diffondersi e causare tassi di mortalità elevatissimi, ossia le strutture residenziali per anziani;

sia doveroso intervenire adeguatamente e tempestivamente per curare e salvare la vita degli assistiti, mettendo sotto stretto controllo ogni possibile focolaio di infezione che possa fare precipitare tutta la comunità in una devastante e drammatica situazione sanitaria;

sia altrettanto doveroso dare la possibilità agli ospiti delle strutture residenziali di potere fruire di un sostegno psicologico di supporto, dotandoli anche collettivamente di strumenti tecnologici che consentano loro di sentirsi vicini e di comunicare, anche visivamente, con i propri familiari ed affetti;

per sapere:

se il Governo della Regione abbia proceduto al rilevamento e alla mappatura, in ogni Comune, delle strutture di accoglienza esistenti ed operanti (RSA, RSSA, case di riposo, comunità alloggio, casa famiglia, etc.) verificando le caratteristiche del loro ambito operativo (pubblico, privato, convenzionato, accreditato, autorizzato), il numero e le caratteristiche dei cittadini ospitati, nonché il numero e le caratteristiche degli operatori impegnati in ciascuna struttura residenziale;

se, in progress con le operazioni di rilevamento e mappature, ove effettuate, non ritengano dover attivare immediatamente procedure che consentano di verificare, con continuità ed in tempo reale, le condizioni di permanenza degli assistiti, monitorando il loro stato di salute con l'utilizzo di tutte le metodologie di indagine possibili e disponibili, quali tamponi, indagini sierologiche, telemedicina, e così via;

se sia stata data agli ospiti delle strutture residenziali la possibilità di poter fruire di un sostegno psicologico di supporto anche attraverso strumenti tecnologici che consentano loro di comunicare, anche visivamente, con i propri familiari;

se non ritengano di dover attivare, 'una rete di prossimità', in modo organico ed in ambito zonale e/o comunale, anche grazie all'azione del volontariato, affinché nessuno resti isolato e travolto dalla impossibilità di gestire i propri bisogni primari ed essenziali o della propria famiglia;

quali provvedimenti siano stati posti in essere, a tutt'oggi, per fornire immediato aiuto e sostegno finanziario a tutti coloro che, a seguito delle conseguenze sociali ed economiche della pandemia in corso, si siano venuti a trovare in condizioni da non potere fare fronte alle necessità primarie.

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI
ARANCIO - BARBAGALLO - DIPASQUALE
CATANZARO

N. 1432 - Chiarimenti circa la sanificazione degli ospedali 'SS.Salvatore' di Paternò e di Biancavilla, la dotazione e somministrazione di tamponi e test sierologici per l'accertamento di COVID-19.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la salute e all'assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che,

dalla stampa si apprende che all'ospedale 'SS Salvatore' di Paternò (CT) sarebbero stati registrati tre casi positivi al COVID-19. Si tratterebbe di un paziente ricoverato in psichiatria, asintomatico e in buone condizioni di salute, di cui è in previsto il trasferimento al Covid Hospital di Acireale (CT), di

un' infermiera di medicina generale e di un operatore socioassistenziale (Osa) che lavora nella struttura ospedaliera: entrambi non presterebbero servizio dal 30 marzo;

analoga situazione si è verificata all'ospedale di Biancavilla (CT) dove sono risultati positivi due infermieri, un adranita e un biancavillese;

considerato che:

con una nota stampa, l'ASP 3 di Catania rendeva noto che sarebbero state attivate immediatamente tutte le misure di pianificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al D.L. 9 marzo 2020, n. 14 poi abrogato dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati per gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14;

da fonti interne all'Ospedale 'SS Salvatore' di Paternò non sarebbe stata effettuata la sanificazione dei locali interessati dalla presenza dei soggetti infetti e che nessuna informativa è pervenuta per l'ospedale di Biancavilla;

ritenuto fondamentale, ai fini del contenimento e della tutela dei pazienti, del personale infermieristico e dei familiari dei soggetti esterni, garantire l'esecuzione della corretta profilassi igienico-sanitaria;

per sapere:

se le informazioni pervenute siano corrette, ovvero che la sanificazione dell'ospedale 'SS Salvatore' di Paternò non sia avvenuta o abbia avuto luogo tardivamente, laddove sia stata eseguita;

se e quali misure siano state intraprese per l'ospedale di Biancavilla;

se riscontrino anomalie sulle tempistiche nell'intervento di sanificazione;

se gli ospedali 'SS Salvatore di Paternò' e di Biancavilla siano dotati di tamponi e del materiale necessario per eseguire i test sierologici;

se intendano estendere l'esame del tampone e test sierologici anche ai familiari dei pazienti infetti registrati.»

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

GALVAGNO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Allegato B

Risposte scritte ad interrogazioni

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SEGRETERIA TECNICA

Prot. n. 2326 / Gab.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Nota in ingresso

Nr. prot: 001-0001449-ARS/2020

Data prot: 20-07-2020



BARCODE: -001.0291782-

Palermo, 1.7 LUG 2020

Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di segreteria e Regolamento
serviziolavoriaula@ars.sicilia.it

e, p. c. On.le Sergio Tancredi

Presidenza della Regione
Segreteria Generale – Area 2
UO A2.1 Rapporti con l'ARS
uoars.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Interrogazione n. 953/2019 dell'On.le Sergio Tancredi. Chiarimenti in merito al modus operandi del commissario del libero Consorzio comunale di Trapani relativamente alla futura allocazione dei licei di Mazzara del Vallo (TP).
Risposta scritta.

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On.le Sergio Tancredi, relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere:

*“ - se quanto appreso e riportato stualmente da notizie di stampa corrisponda al vero e, se così fosse, per quale motivo si voglia intraprendere una strada che causerebbe solo grandi disagi per tutta la popolazione scolastica, stress e notevoli esborsi economici solamente per non avere avuto la volontà di trovare una soluzione definitiva a un problema che prima o poi dovrà essere affrontato;
- quali siano le reali motivazioni che stanno alla base della mancata risposta alla ditta Tecos.r.l. di Mazara del Vallo in ordine all'avviso pubblico diramato dall'ex Provincia regionale di Trapani per la ricerca esplorativa di immobili da destinare ad uso scolastico. ”*

Cio premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale (Servizio VIII Scuole statali) sono state acquisite le seguenti informazioni.

Il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica fa parte di un disegno strategico di efficace risposta ai bisogni educativi e sociali dell'utenza e alle dinamiche di sviluppo territoriale e generale.

Com'è noto i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 1 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e

periferica della pubblica istruzione, i quali predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati.

Nel formulare i criteri e modalità per il dimensionamento scolastico, pur tenendo conto delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica, si mira a garantire la sostenibilità del sistema nel suo complesso promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libera scelta educativa da parte delle famiglie.

L'art.3 della L.R.24/02/2000, n.6 demanda alle Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, aperte alla partecipazione dei rappresentanti degli enti esponenziali delle comunità locali, l'adozione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, secondo indirizzi di programmazione e criteri generali stabiliti dalla Regione con riferimento anche agli ambiti territoriali.

I citati piani adottati dalle Conferenze a livello provinciale sono approvati dalla Regione (art. 3, comma 7, della Lr. n.6/2000).

Per completezza di informazione si rappresenta, che ad oggi, al Dipartimento (Servizio Scuole Statali) non risulta pervenuto nessun piano provinciale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica riconducibile alle informazioni riportate dagli organi di stampa.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento.

I. Assessore
On.le Prof. Roberto Lagalla

